



# *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

## **Estratto del Provvedimento di chiusura del procedimento CV204 *Inter* – Clausole rimborso biglietti**

Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 20 ottobre 2020 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie *ex* articolo 37 *bis* del Codice del Consumo.

In data 7 gennaio 2020 è stato avviato il procedimento CV204 *Inter* – Clausole rimborso biglietti, nei confronti della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. per presunta vessatorietà di alcune clausole contenute nelle “*Condizioni di abbonamento e di vendita dei titoli di accesso per le singole gare*” relative alla stagione calcistica 2018-2019.

[OMISSIS]

## **II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE**

Costituiscono oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra la società e i consumatori, le clausole di seguito trascritte contenute negli artt. 4.1, 4.5 e 4.6 delle “*Condizioni di abbonamento e di vendita dei titoli di accesso per le singole gare*” delle “*condizioni generali di contratto per la tessera del tifoso siamo noi*” relative alla stagione calcistica 2018-2019<sup>1</sup>:

- i) art. **4.1**: “[...] Il Titolare riconosce espressamente che F.C. *Inter* potrà apportare variazioni di data, orario o luogo di disputa delle partite per motivi derivanti da forza maggiore o da disposizioni degli organismi o delle Autorità competenti, anche in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di F.C. *Inter*. In tali casi il Titolare non avrà diritto ad alcun rimborso monetario, fatto comunque salvo il diritto del Titolare di ottenere da parte di F.C. *Inter* l’estensione della validità del relativo Titolo di Accesso e/o dei titoli di accesso sostitutivi per gli eventi di recupero”;
- ii) art. **4.5**: “[...] Allo stesso modo, i Titoli di Accesso non saranno validi e il Titolare non avrà diritto ad alcun rimborso, né ad eventuali titoli di accesso sostitutivi, (i) [...], e (ii) in caso di partite disputate presso lo Stadio, ma a porte chiuse o a numero di posti ridotto per cause di forza maggiore, caso fortuito o per disposizioni degli organismi o delle Autorità competenti in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di F.C. *Inter*.”

---

<sup>1</sup> [omissis] *Inter* ha fatto presente che, per quanto riguarda la stagione 2019-2020, le clausole in questione sono contenute agli artt. **4 e 5** delle “*Condizioni generali di abbonamento per la stagione 2019-2020*” e agli artt. **5 e 7** “*Condizioni di vendita dei titoli di accesso per le singole gare - Stagione 2019-2020*”. Nonostante la diversa numerazione e collocazione, la formulazione letterale delle clausole 2019-2020 è del tutto analoga a quella delle clausole 4.1, 4.5 e 4.6 trascritte al punto II del presente provvedimento. [omissis]

- iii) art. 4.6: *“Il Titolare non avrà diritto ad alcun rimborso monetario ([...]) nelle seguenti ipotesi: (a) partite interne da disputarsi al di fuori dello Stadio, per ragioni derivanti dalla squalifica del campo o per cause di forza maggiore, caso fortuito o per disposizioni degli organismi o delle Autorità competenti in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di F.C. Inter; (b) partite annullate, interrotte, sospese e/o rinviate per disposizione degli organismi o delle Autorità competenti, in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di F.C. Inter; (c) partite che non possano disputarsi per ragioni di ordine pubblico, a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli, o di altri impedimenti di qualsiasi natura, ivi comprese, a titolo esemplificativo, ulteriori cause di forza maggiore e/o caso fortuito, e/o disposizioni degli Organismi e delle Autorità Competenti in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di F.C. Inter, salvo quanto previsto dai Regolamenti Federali. Resta inteso che qualsiasi tipo di rimborso eventualmente dovuto da parte di F.C. Inter, in conseguenza di potenziali inadempimenti alla stessa imputabili, sarà dovuto al Titolare pro quota solamente per la parte di abbonamento non usufruita a causa di fatti e/o eventi per cui sarà stata accertata una responsabilità diretta di F.C. Inter”.*

[OMISSIS]

#### **IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

[OMISSIS]

Le clausole risultano vessatorie, nella misura in cui escludono ogni responsabilità della società con riferimento alle ipotesi di variazioni di data o luogo della partita, di gara a porte chiuse o a numero di posti ridotto o limitato, di squalifica del campo, di partite annullate e/o rinviate. In particolare, le clausole disconoscono il diritto del consumatore: (i) ad ottenere in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione il rimborso del biglietto ovvero di quota parte dell’abbonamento sottoscritto; (ii) a conseguire in caso di inadempimento colpevole della società, il rimborso di quota parte dell’abbonamento e del costo del singolo titolo di accesso, nonché il risarcimento del danno.

[OMISSIS]

Le clausole contrattuali di cui gli artt. 4.1, 4.5 e 4.6 delle *“Condizioni di abbonamento e di vendita dei titoli di accesso per le singole gare”* delle *“condizioni generali di contratto per la tessera del tifoso siamo noi”* relative alla stagione calcistica 2018-2019, pertanto, risultano vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera b), 34, comma 1, nonché 35, comma 1, del Codice del Consumo, poiché determinano a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed escludono i diritti e le azioni di questi ultimi nei confronti del professionista in ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di inadempimento contrattuale imputabile alla società.

[OMISSIS]

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lettera b), 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo;

[OMISSIS]

DELIBERA

- a) che le clausole di cui agli artt. 4.1, 4.5 e 4.6 delle “*Condizioni di abbonamento e di vendita dei titoli di accesso per le singole gare*” contenute nelle “*condizioni generali di contratto per la tessera del tifoso siamo noi*” relative alla stagione calcistica 2018-2019, della società F.C. Internazionale Milano S.p.A., descritte al punto II, lettere *i)*, *ii)* e *iii)* del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera *b)*, 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

[OMISSIS]